LIGURIA NEWS GENOVA POST CITTÀ DELLA SPEZIA LA VOCE APUANA

LA REDAZIONE
010 8935042
010 8934973
Scrivici

PUBBLICITA'
Sfoglia brochure
Richiedi contatto

GENOVA POST

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 16.30 DEL 7 AGOSTO 2018

Tutte le notizie

Martedì 7
Sera

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA
Cerca
GENOVA PONENTE CENTRO LEVANTE SAMPIERDARENA VAL POLCEVERA VAL BISAGNO LIGURIA
ALTRE CALCIO ALTRI SPORT RUBRICHE FOTOGALLERY VIDEOGALLERY METEO

CRONACA

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

Ex militare condannato per diffamazione: «Vi racconto cosa è successo davvero»



Liguria - A rettifica e integrazione di un nostro articolo pubblicato il 10 -11 - 2016 riceviamo e pubblichiamo una nota stampa redatta dal sign. Franco Pizzonia (Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo). In ottemperanza alla legge sulla Stampa n. 47/1948 in materia di rettifica, abbiamo disposto la pubblicazione nello stesso spazio e con le stesse modalità dell'articolo da rettificare.

Dal lontano 1997 ad oggi il Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo Franco Pizzonia, sta conducendo una estenuante battaglia personale a causa di una lunga serie di procedimenti penali originati a suo carico, a seguito di denunce formalizzate nei suoi confronti da parte di altri appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
La vicenda giudiziaria ha avuto origine nell'anno 1997, allorquando il M.llo Pizzonia esercitava le funzioni di Comandante della Stazione Carabinieri di Borzonasca (GE), circostanza in occasione della quale era stato accusato da due suoi sottoposti di aver collegato abusivamente l'impianto elettrico del proprio alloggio di servizio ad un contatore intestato all'Arma dei Carabinieri e di aver manomesso l'impianto citofonico dello stesso reparto, ma tali accuse erano state ritenute del tutto prive di fondamento dal Tribunale di Chiavari, a conclusione degli accertamenti realizzati in occasione di un incidente probatorio disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari.
Ma, nonostante il M.llo Pizzonia fosse riuscito a dimostrare la propria innocenza, lo stesso militare era stato trasferito d'autorità al Nucleo operativo e radiomobile del comando Compagnia Carabinieri di Chiavari in qualità di addetto, ma, in breve tempo gli veniva affidato il Comando del Nucleo Radiomobile.
Nel frattempo a carico dei suoi precedenti accusatori non era stato contestato alcun tipo di illecito disciplinare nonostante il fatto che entrambe le accuse mosse nei confronti del proprio Comandante fossero risultate del tutto prova di fondamento, bensì, ad uno degli artefici delle denunce era stato affidato il Comando della Stazione Carabinieri di Borzonasca (GE).
Al fine di fare emergere la "verità dei fatti" in ordine alla suddetta vicenda giudiziaria, in occasione della quale aveva tra l'altro dovuto subire due perquisizioni domiciliari, il M.llo Pizzonia aveva presentato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Chiavari, ma, tale iniziativa aveva di fatto comportato l'iscrizione a suo carico di ben quattordici ipotesi di reato, a seguito delle indagini espletate dall'allora responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Chiavari (GE).
Però, alla luce degli elementi di prova forniti dalla difesa dell'imputato, l'impianto accusatorio del Pubblico Ministero si era dimostrato particolarmente lacunoso, difatti, il maresciallo Pizzonia era stato rinviato a giudizio in relazione a soli quattro capi di imputazione.
Il primo grado di giudizio si era concluso con l'assoluzione per tre capi di accusa e la condanna in ordine alla sopra citata presunta sottrazione di energia elettrica, accusa per la quale, in occasione della riapertura delle indagini, il titolo di reato era stato commutato da furto a peculato.
A tal punto, nonostante il fatto che gli addebiti contestati al suddetto militare dell'Arma si

VIDEOGALLERY

Uova in Consiglio regionale, Piana: «È una cosa seria e l'hanno strumentalizzata»

VIDEOGALLERY

Genova, partita la sperimentazione delle nuove body cam per la Polizia Locale

riferissero a vicende accadute tra gli anni 1990 e 1997, a seguito della condanna in primo grado emessa nel mese di settembre dell'anno 2008 dal Giudice Roberto Pasca del Tribunale di Chiavari (GE), il Maresciallo Pizzonia era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, in applicazione dell'art. 4 della legge 97/2001, (norma che regola il rapporto tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare).
In tale frangente, però, l'art. 4 della legge 97/2001 era stato applicato in forma "retroattiva", nonostante il fatto che il successivo art. 10, comma 3, disponesse che per fatti accaduti antecedentemente la sua entrata in vigore, la sospensione precauzionale dal servizio poteva essere disposta esclusivamente in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.
Il suddetto procedimento penale si era concluso nel mese di febbraio dell'ano 2010, presso la Suprema Corte di Cassazione con l'emissione di una sentenza di assoluzione senza rinvio del Maresciallo Pizzonia.
Ma una volta rientrato in servizio, allo stesso Maresciallo non era stato permesso di rimanere al Comando del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chiavari (GE), ed era stato trasferito con le mansioni di semplice addetto presso il comando della Stazione Carabinieri di Sestri Levante, per aver segnalato alla propria scala gerarchica ed Procura delle Repubblica Militare di Verona presunte vessazioni ed ingiustizie subite nell'ultimo periodo in cui prestava servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari (GE), tra cui la sopracitata sospensione precauzionale dal servizio.
Nei successivi due anni di servizio svolti da M.llo Pizzonia presso il Comando della Stazione Carabinieri di Sestri Levante (GE), lo stesso Ispettore aveva condotto articolate e complesse indagini di polizia giudiziaria conclusesi con dodici arresti e svariate decine di denuncie in stato di libertà in ordine all'avvenuta commissione di gravi reati tra cui, associazioni a delinquere, morti a seguito di reato, estorsioni, rapine, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, molestie sessuali su minori, violenza carnale, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, ecc.
Nel periodo in cui il M.llo Pizzonia aveva prestato servizio presso la Stazione Capoluogo del Comando Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, aveva però avuto modo di verificare il reiterarsi di comportamenti abitualmente posti in essere da alcuni propri colleghi e superiori gerarchici di verosimile rilevanza penale e/o disciplinare, potenzialmente in grado di determinare un danno all'erario ed al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, sulla scorta degli elementi oggettivi di riscontro raccolti, il M.llo Pizzonia, aveva presentato una formale denuncia presso il Reparto Investigativo dei Carabinieri di Genova, ritenendo dodici persone (in gran parte appartenenti all'Arma dei Carabinieri, tra cui quattro Ufficiali), responsabili di specifiche e circostanziate ipotesi di reato, mantenendo il massimo riserbo in ordine all'intera vicenda.
Il procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, era stato immediatamente archiviato dal Pubblico Ministero, dopo che lo stesso Magistrato aveva ritenuto iscrivere la formale denuncia sottoscritta dal M.llo Pizzonia costituita da ben 124 pagine e 128 allegati (intercettazioni telefoniche ed ambientali, ecc.) come una semplice "notizia non costituente reato".

A seguito della presentazione della suddetta denuncia, veniva instaurato presso la Procura della Repubblica di Chiavari un procedimento penale nel quale venivano iscritte dodici persone nel registro degli indagati ed il M.llo Pizzonia era stato iscritto i qualità di persona offesa.
Il Pubblico Ministero Dott. Francesco Cozzi (attuale Procuratore della Repubblica di Genova), senza disporre lo svolgimento di alcun tipo di indagine in ordine a quanto segnalato dal M.llo Pizzonia, aveva avanzato una richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari, richiesta alla quale si era opposto il denunciante, ottenendo la fissazione di una udienza in camera di consiglio.
Successivamente alla celebrazione della suddetta udienza camerale il G.I.P. aveva emesso una ordinanza di archiviazione riferendo che gran parte delle informazioni riportate dal

VIDEOGALLERY



Campanella si confessa: «Caso Boldrini? Vogliono screditarmi»

VIDEOGALLERY



Consulta della ristorazione? Per il Coordinamento genitori "una facciata"

denunciante nel proprio documento non potevano considerarsi prive di fondamento, ma che tuttavia non erano stati raccolti gli elementi necessari per sostenere in giudizio le ipotesi di reato iscritte a carico degli indagati.

Inoltre, in tale frangente, il Giudice per le Indagini Preliminari, (a seguito di una esplicita osservazione fornita dall'imputato), avendo verificato che la condanna del M.llo Pizzonia in ordine alla suddetta ipotesi di sottrazione di energia elettrica era sopraggiunta a causa di un elemento di prova fornito per la prima volta dagli stessi miliari che avevano accusato il loro Comandante nell'anno 1997, all'interno del proprio decreto di archiviazione aveva testualmente riferito quanto segue : "Sicuramente l'osservazione del Mar Pizzonia non è peregrina, in quanto appare sicuramente una circostanza anomala il fatto che dell'accertamento sopra indicato, sicuramente rilevante ai fini di prova, fosse stata fatta menzione solo in fase dibattimentale".

Il testo integrale della denuncia depositata dal M.llo Pizzonia presso il Reparto Investigativo dei Carabinieri di Genova era stato immediatamente trasmesso dall'allora Comandante del Nucleo Operativo al Comando della Legione Carabinieri Liguria affinché venisse esaminato dall'allora Comandante della Legione (Generale di Brigata Enzo Fanelli), in modo tale da consentire al suddetto Comandante di Corpo di poter valutare gli eventuali provvedimenti di propria esclusiva competenza.

In occasione della valutazione sotto il profilo disciplinare delle informazioni e degli addebiti contenuti del suddetta denuncia da parte della scala gerarchica genovese dell'Arma dei Carabinieri non era stata contestata alcun tipo di violazione disciplinare ai militari coinvolti nell'intera vicenda ed all'allora Comandante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante (GE), nonostante avesse ricoperto la posizione di indagato nel medesimo procedimento penale (in presenza quindi di un evidente conflitto di interesse) era stato affidato l'incarico di valutare la posizione disciplinare dei militari in servizio presso lo stesso Comando Compagnia precedentemente indagati dalla Procura della Repubblica di Chiavari.

La valutazione disciplinare dei numerosi appartenenti all'Arma dei Carabinieri si era conclusa senza alcun tipo di addebito, per presunta "mancanza di presupposti" (motivazione utilizzata in occasione di ogni singola valutazione, salvo nel caso del M.llo Pizzonia, che veniva sanzionato disciplinarmente con tre giorni di consegna di rigore ed immediatamente trasferito ad un'altra sede di servizio .

La vicenda giudiziaria-disciplinare in argomento pareva essersi conclusa nel modo sopra indicato, sino al giorno in cui il M.llo Pizzonia veniva invitato a presentarsi innanzi al Giudice di Pace di Chiavari (GE), dovendo rispondere del reato di diffamazione aggravata commessa a danno del Luogotenente dei Carabinieri Raso Vinicio, in servizio presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante (GE), per aver segnalato all'interno della suddetta denuncia depositata presso il Reparto Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Genova, presunte molestie sessuali poste in essere dal suddetto Luogotenente a discapito di alcuni militari in servizio presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante e per aver riferito che lo stesso militare era solito usufruire indebitamente a titolo gratuito della mensa obbligatoria di servizio, segnandosi compensi straordinari senza rispettare il previsto orario di servizio.

Al termine di un processo durato due anni e mezzo il M.llo Franco Pizzonia veniva "assolto" dal reato di diffamazione aggravata, con la formula: "perché il fatto non sussiste".

Il Giudice di Primo Grado, nella motivazioni della propria sentenza di assoluzione, aveva affermato che "nella fattispecie non si tratta di diffamazioni contenute in lettere inviate a diverse persone e e-mail o messaggi telefonici, ma di fatti denunciati alla Autorità Giudiziaria affinché indaghi sugli stessi", precisando quanto segue: ""Nessuno dei testi, tuttavia, ha affermato che il Pizzonia in presenza di più persone abbia offeso la reputazione del Raso in sua assenza, fatto che comunque sarebbe esulato dal capo di imputazione che si riferisce espressamente alla denuncia-querela del 15.10.2012 ".

In tale frangente la Procura della Repubblica, aveva deciso di non presentare appello alla suddetta sentenza di assoluzione, ma il Luogotenente Raso, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Ferruccio Barnaba, aveva impugnato la sentenza, ottenendo l'emissione di

una sentenza di condanna a carico del M.llo Pizzonia emessa dal Giudice Roberto Pasca del Tribunale di Genova, nonostante il fatto che nel secondo grado di giudizio non era stata avviata alcuna ulteriore attività istruttoria, sulle cui risultanze poter ribaltare il verdetto assolutorio emesso dal Giudice di primo grado.

Il Giudice di secondo grado, aveva emesso la propria sentenza di condanna a carico del M.llo Pizzonia ritenendo veritiere le deposizioni rese dai due Carabinieri che prestavano servizio presso il Comando dei Carabinieri di Sestri Levante in ordine alle presunte molestie sessuali subite, in considerazione del fatto che entrambe i Carabinieri avevano negato di aver subito delle attenzioni sessuali da parte del Luogotenente Raso, precisando di non aver mai fornito delle confidenze a tal riguardo al M.llo Pizzonia.

In occasione delle deposizioni rese dai due Carabinieri, però il Maresciallo Pizzonia, al fine di evitare l'incriminazione degli stessi militari per il reato di falsa testimonianza, al termine delle rispettive deposizioni, aveva rilasciato spontanee dichiarazioni, consegnando al Giudice il file audio contenente la registrazione effettuata in occasione delle confidenze fattegli in ordine alle molestie sessuali ricevute, in modo tale da permettere allo stesso teste di poter rettificare la propria deposizione spiegando le motivazioni che lo avevano indotto a dichiarare il falso.

Ma, nonostante la procedura adottata dal M.llo Pizzonia fosse perfettamente in linea con quanto dettato dall'art. 372 c.p. e nonostante il fatto che alla luce della suddetta norma al teste è concessa di modificare la propria deposizione esclusivamente in occasione della medesima udienza, il contenuto dei due file audio consegnati dall'imputato al Giudice di Pace non era stato esaminato nell'immediatezza a causa della ferma opposizione posta in essere dal Pubblico Ministero_e dall'Avvocato della parte civile.

In tale frangente, il Giudice di Pace si era quindi limitato ad esprimere riserva in ordine alla necessità di acquisire le suddette prove, sciogliendo la riserva esclusivamente in occasione dell'ultima udienza tenutasi in data 22.12.2015, circostanza in occasione della quale, prima di emettere la propria sentenza di assoluzione a favore del M.llo Pizzonia, affermava di non concedere l'autorizzazione all'acquisizione di tali prove, in quanto, a suo giudizio, le stesse dovevano considerarsi ininfluenti ai fili della sua decisione.

Alla luce delle sopracitati elementi e considerazioni il M.llo Franco Pizzonia, aveva impugnato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, realizzando personalmente un ricorso diretto alla Suprema Corte di Cassazione.

Durante il suddetto lasso di tempo il Generale del Carabinieri Enzo Fanelli (ex Comandante della Legione Carabinieri Liguria), che aveva precedentemente valutato la denuncia formalizzata dal M.llo Pizzonia, era stato sottoposto a due procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica di Genova in ordine a fatti accaduti durante il periodo in cui reggeva il sopracitato Comando a seguito di una segnalazione anonima di un cosiddetto "corvo" (vedasi articolo di cronaca intitolato: "Il corvo dei Carabinieri – bagno d'oro nelle case degli ufficiali" pubblicato all'epoca dei fatti sul sito internet di LAZIO CHANNEL.it) e nell'ambito di una indagine posta in essere dalla stessa Autorità Giudiziaria in ordine ad un presunto traffico di rifiuti (vedasi articolo di cronaca intitolato: "Traffico di rifiuti, indagati il Generale dei Carabinieri Fanelli e l'ex Direttore del carcere di Marassi" pubblicato all'epoca dei fatti sul sito internet di GENOVA 24 it).

Il Maresciallo Pizzonia, all'interno del proprio ricorso diretto alla Suprema Corte di Cassazione aveva segnalato l'omesso rispetto delle disposizioni introdotte dalla legge anticorruzione nr,. 190/2012 ed in particolare l'omessa applicazione delle tutele riservate al cosiddetto wisteblower, introdotte dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti), ribadita appunto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione).

Con il proprio ricorso, lo stesso militare aveva altresì sostenuto di avere il diritto di usufruire della scriminante prevista dall' art. 51 c.p. che esclude la punibilità di un soggetto che ha agito nell'adempimento di un dovere impostogli da una norma giuridica (nel caso di specie artt. 347 c.p.p.) , mettendo in evidenza che risulta impensabile che lo

stesso ordinamento, imponga ad un soggetto l'obbligo giuridico di fare (o non fare) e contemporaneamente minacci una sanzione nel caso in cui agisca o non agisca.
In data 27 novembre 2017 , innanzi alla V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si celebrava una udienza pubblica, a termine della quale, veniva disposto l'annullamento della sentenza di condanna emessa dal Giudice pasca della I Sezione Penale del Tribunale di Genova e la restituzione del fascicolo processuale ad un altro Giudice della medesima Sezione Penale per procedere ad un nuovo esame.
Ma, in verità, non sono stati i suddetti motivi di ricorso ad indurre i Giudici della Suprema Corte ad annullare la suddetta sentenza di condanna, bensì, gli Ermellini hanno raggiunto la suddetta decisione, accogliendo il sotto indicato motivo di ricorso: "mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p. comma 2", in quanto l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. La c.d. prova contraria trova riscontro in quanto stabilito dalla'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Si ricordi poi che è indicata anche come specifico motivo di ricorso in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d).
Pertanto, il Giudice di secondo grado nell'esaminare il comportamento del Signor Franco Pizzonia ha omesso di valutare le prove fornite dallo stesso imputato in occasione del deposito di una propria memoria difensiva (ex art.121. c.p.p.), consegnata presso la cancelleria del Giudice di Pace nel mese di ottobre dell'anno 2014, alla quale erano stati allegati i sopracitati file audio in formato MP3, pertanto, la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, di una prova documentale deve considerarsi un errore processuale, da censurare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., comportando la nullità della sentenza.
In data 04 maggio il Presidente della V Sezione Penale Paolo Antonio Bruno, ha emesso la sentenza NR. 19348/2018, la cui acquisizione non è al momento possibile tramite l'accesso al portale della Suprema Corte di Cassazione a causa dell'avvenuta presentazione di istanza di oscuramento, attualmente in fase di valutazione.
In relazione alla sopracitata istanza di oscuramento, si precisa che in virtù di quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs nr. 196 del 30.06.2003 e di quanto disposto dall'art. 734 bis del codice penale (divulgazione delle generalità o delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale), verrà mantenuto lo stretto riserbo in ordine alle generalità dei due Carabinieri che hanno deposto in occasione del procedimento penale in questione in qualità di presunte vittime di attenzioni sessuali all'interno del proprio ambiente lavorativo.

Nella sopracitata sentenza emessa dalla V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione veniva testualmente affermato quanto segue:
" Punto 3.2 Và in proposito considerato che il cardine della sentenza di condanna dell'imputato in secondo grado è stato individuato nella ritenuta falsità delle accuse mosse nei confronti della parte civile, essendo state smentite le tendenze sessuali – rectius , gli inopportuni comportamenti sessuali - da egli attribuiti nella denuncia a Raso, accuse giudicare per altro diffamatorie".
"Punto 3.3 Il Giudice di appello, tuttavia non si è preoccupato di confutare le argomentazioni svolte in proposito dal primo giudice, che aveva ritenuto ininfluente la prova del file audio ma pervenendo all'assoluzione. Viceversa ha preso per buona la conclusione che le accuse riportate in denuncia-querela fossero state smentite dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, per altro omettendo di verificare gli esiti, pur avendo a disposizione il mezzo di prova contraria indicato dall'imputato nei files audio contenenti le confidenze di segno opposto ricevute dai militari coinvolti nei fatti come testi sugli stessi fatti".
"Punto 3.4 La pronuncia, in tal modo, appare resa al di fuori del metodo corretto di cosiddetta motivazione rafforzata indicato da questa Corte, che consiste nell'obbligo di dare puntuale ragione delle conclusioni difforme raggiunte nel giudizio d'appello, che il

Giudice di secondo grado deve adottare nel caso di condanna in riforma della sentenza liberatoria di primo grado, affidata ad una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio".

"Punto 3.5 Peraltro verso la sentenza impugnata si caratterizza per intrinseca incoerenza, poiché è pervenuta ad una conclusione opposta rispetto a quella del primo grado, usando il risultato delle medesime prove testimoniali, ma senza sottoporlo ad alcuna verifica, al fine di dichiarare smentite le accuse di cui all'imputazione e traendone il giudizio di responsabilità dell'imputato".

Presso il Tribunale di Genova, il prossimo 26 novembre si celebrerà la prima udienza innanzi al Giudice Dott.ssa M. Teresa Rubini della I Sezione Penale; il suddetto Magistrato che avrà quindi il compito di riesaminare, l'intera documentazione processuale e tutte le informazioni fornite dal M.llo Pizzonia alle Autorità Giudiziarie competenti ed alla propria scala gerarchica, tenendo in debita considerazione gli elementi di prova forniti dallo stesso imputato durante lo svolgimento del primo grado di giudizio e confrontando tali prove con le deposizioni rese dai numerosi testimoni che hanno deposto innanzi al giudice di Pace di Chiavari.

Alla luce di quanto verificatosi in occasione della fase dibattimentale di primo grado, risulta del tutto evidente che il Giudice M. Teresa Rubini, dopo aver debitamente analizzato il contenuto dei file audio depositati dal M.llo Pizzonia, avrà il compito di contestare ai due Carabinieri vittime delle presunte attenzioni sessuali in questione il reato di falsa testimonianza, in considerazione del fatto che gli stessi militari, in occasione delle rispettive deposizioni, avevano negato di aver fatto delle confidenze al M.llo Pizzonia negando altresì di aver subito molestie sessuali da parte del Luogotenente Raso.

Lo stesso Giudice avrà il compito di analizzare gli svariati elementi di prova forniti dall'imputato in ordine al rispetto da parte del Luogotenente Raso del proprio orario di servizio e le palesi contraddizioni fornite a tal riguardo dallo stesso ricorrente (soggetto che riveste a tutti gli effetti la figura di testimone).

Risulta necessario sottolineare che con la denuncia depositata dal M.llo Pizzonia nell'autunno dell'anno 2012 presso il Reparto Investigativo dei Carabinieri di Genova, lo stesso militare aveva segnalato l'avvenuta commissione di svariate ipotesi di reato a carico di quattro Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, tra cui era presente il Capitano Davide Burdese citato nell'articolo di cronaca intitolato " IL CARABINIERE DEI FALSI STRAORDINARI" pubblicato in data 19.02.2018 dalla Redazione di Torino del quotidiano "IL CORRIERE DELLA SERA"; Ufficiale dell'Arma che era stato ritenuto responsabile di presunti comportamenti scorretti posti in essere nel periodo in cui reggeva l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Chiavari (GE).

Quanto pronunciato dai Signori Giudici della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in ordine alla problematiche sollevate dal M.llo Pizzonia con il ricorso in argomento, è in grado di dimostrare le criticità incombenti sulle norme vigenti in materia di tutela del Wistleblower e delle tutele introdotte dal legislatore con l'art. 51 del codice penale (scriminante relativa l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere); problematica da considerarsi di sicuro interesse per ogni appartenente alle Forze di Polizia, impiegato nel delicato settore delle indagini di polizia giudiziaria.

Difatti, nel caso di specie, avendo il Maresciallo Pizzonia ritenuto i due Carabinieri vittime delle presunti molestie sessuali come dei "poveri malcapitati", tale affermazione, (contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dal Giudice di Pace) era stata considerata dal Giudice di secondo un giudizio personale, in grado di determinare una lesione all'onore ed al prestigio del Luogotenente dei Carabinieri in questione, in quanto, a suo giudizio, doveva considerarsi una "chiara allusione al rapporto di subordinazione che li avrebbe posti in posizione di grave disagio nei confronti delle richieste del superiore" (frase testualmente riportata al punto nr. 1.1 della sentenza in argomento).

Il Maresciallo Pizzonia nell'anno 2014 è stato collocato in congedo a seguito delle lesioni permanenti subite durante un grave sinistro stradale occorso in occasione dell'espletamento di un servizio perlustrativo, ma, al fine di poter continuare a sostenere

le vittime di ingiustizie, ha deciso di avviare un'attività di consulenza in materia indagini di polizia giudiziaria ed indagini difensive ed ha realizzato una propria pagina Facebook intitolata "USI SUBIR TACENDO by Franco Pizzonia" , traendo spunto dal silenzio spesso serbato dalle vittime di violenze ed abusi in genere.

Domenica 5 agosto 2018 alle 16:00:57

C.T.P. FRANCO PIZZONIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uffici redazione: Palazzo Ducale, primo piano del cortile maggiore
Piazza Matteotti 9, 16123, Genova - tel. (+39) 010 8935042 fax (+39) 010 8934973

Per la tua pubblicità su Genova Post sfoglia la brochure

Privacy e Cookie Policy

LIGURIA NEWS